

*Avvocato Roberto Scognamiglio
Via Rodolfo Falvo n. 20 - 80127 Napoli
Tel e Fax 081.3774536 - Cell. 338.5627097
Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori*

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ill. mo Sig. Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Per: la Prof.ssa PRISCO Giuseppina Maria Rosaria (c.f.: PRS GPP 80H60 H931A) nata a S. Giuseppe Vesuviano (Na) il 20.06.1980, residente a Ottaviano (Na) alla Via Prisco di Prisco n. 152 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Rodolfo Falvo n 20 presso lo studio dell'Avv. Roberto Scognamiglio (c.f.: SCG RRT 62L11 839N) che la rappresenta e difende in virtù di mandato, su foglio separato in calce al presente atto e presso il cui studio desidera ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al n. 081.3774536 di fax oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *robertoscognamiglio@avvocatinapoli.legalmail.it*

- ricorrente -

contro

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f.: 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore* elett.te dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (c.f.: 80039860632) in persona del Direttore Generale *pro tempore* elett.te dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

- Ambito Territoriale della provincia di Napoli (c.f.: 80033300635) in persona del Dirigente *pro tempore* elett.te dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli alla Via A. Diaz n. 11

- resistenti -

premesso che

- la ricorrente, già inserita nella graduatoria provinciale dei supplenti (GPS) di Napoli dei docenti precari di scuola secondaria di secondo grado per la disciplina di Filosofia e Scienze Umane (classe di concorso A018), aspirante all'insegnamento stabile nell'istituzione scolastica statale, partecipava alla procedura concorsuale indetta dall'amministrazione con Decreto del Direttore Generale prot. n. 85/2018, conseguendo la relativa idoneità nell'ambito della Regione Campania prescelta;

- la Prof.ssa Prisco, collocata al 61esimo posto nella graduatoria pubblicata con decreto prot. n. 2334 del 3.2.2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, a seguito di



scorrimento nei successivi anni scolastici, era collocata in quarta posizione per l'anno scolastico 2023/2024;

- la ripartizione del contingente, per la provincia di Napoli, determinato ai fini dell'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2023/2024 sulla cdc A018 era pari a 10 posti, come da decreto prot. n. 34800 del 20.7.2023 dell'USR Campania, pertanto, la ricorrente era collocata in posizione utile per l'inquadramento a tempo indeterminato;

- all'elenco allegato alla successiva nota prot. n. 9681 del 26.7.2023 dell'amministrazione scolastica territoriale, si leggeva altra cattedra interna (COI) vacante e disponibile sull'organico di diritto per l'a.s. 2023/2024 presso il Liceo scientifico di Arzano (Na), già nota al medesimo ufficio come da prospetto del 28.4.2023 relativo al complessivo organico di diritto del su menzionato istituto;

- a seguito dell'avvio della procedura informatizzata attuata unicamente con modalità *online* (*ex art. 3 D.M. prot. n. 138/2023*) e avviso prot. n. 9350 del 17.7.2023 dell'amministrazione territoriale, la ricorrente, partecipava a domanda alle operazioni della cosiddetta FASE 1 ovvero alla scelta della provincia, optando per quella di Napoli, ambito territoriale in cui diventava la terza candidata alla successiva scelta della sede di titolarità e di servizio;

- all'ulteriore sequenza operativa disposta ancora con modalità *online*, relativa alla cosiddetta FASE 2 ovvero della scelta della sede di servizio - avviso prot. n. 35001 del 21.7.2023 dell'ufficio scolastico territoriale - la ricorrente, compilava e inoltrava, il modello di espressione di preferenze delle sedi;

- con la pubblicazione del decreto prot. n. 9893 del 26.7.2023, l'ufficio scolastico territoriale, per il tramite della procedura automatizzata, assegnava alla ricorrente la sede dell'istituto professionale di stato I.P.S. "V. Telese" di Ischia (Na) - cod. NARH04000P - (*ultima prescelta all'ordine di preferenza delle dieci sedi*), ivi, alla colonna nomina su COE si leggeva "NO";

- la ricorrente, destinataria anche via *mail* di comunicazioni personali delle su menzionate fasi, inoltrava all'amministrazione resistente con la personale pec in data 26.7.2023 agli indirizzi digitali apposti in calce agli avvisi dell'amministrazione, reclamo per l'errata assegnazione della cattedra ad Ischia (Na) con ingiusta assegnazione a candidati posposti ad essa in graduatoria, di sedi di titolarità e di servizio prescelte dalla ricorrente in posizione apicale all'ordine indicato in domanda;

- con pec del 9.8.2023 l'amministrazione territoriale resistente comunicava riscontro al reclamo ritenendo corretta l'assegnazione effettuata alla ricorrente della sede di titolarità e servizio, ivi, si leggeva: "... *la S.V. non ha dato disponibilità per le cattedre esterne ...*";



- la ricorrente, inoltrava all'ufficio scolastico territoriale e all'istituto scolastico assegnatole sull'isola, l'istanza a mezzo pec del 9.8.2023 al fine di avvalersi della stipula di contratto *part-time* per le oggettive disagiate circostanze a raggiungere la sede di servizio, aggravate in quanto mamma di due bambini in tenera età ovvero di quattro e sette anni;
- con nota prot. n. 11117 del 21.8.2023 l'amministrazione scolastica territoriale nel comunicare i nominativi dei docenti da nominare in ruolo in surroga dei rinunciatari, dall'elenco allegato, per la classe di concorso A018, si leggevano due nominativi da reclutare cadauna dalle procedure concorsuali DDG n. 85/2018 e DD n. 510/2020;
- la ricorrente, conferiva incarico al sottoscritto legale per inoltrare all'ufficio scolastico territoriale a mezzo pec del 28.8.2023, di atto stragiudiziale di costituzione in mora e diffida ad adempiere avverso l'errata assegnazione automatica della titolarità della sede di servizio;
- nelle more, la ricorrente, quale neo immessa in ruolo dal giorno 1 settembre 2023 formalizzava, con nota acquisita al prot. n. 11285, la presa di servizio presso l'istituto "V. Telese" di Ischia (Na);
- a seguito della disposizione dell'ufficio scolastico territoriale contraddistinta con prot. n. 12613 del 12.9.2023, si leggeva, l'intervenuta autorizzazione per il biennio scolastico 2023/2025, della richiesta della ricorrente di orario di servizio ridotto a dieci ore settimanali con relativa sottoscrizione del contratto con prot. n. 11286 del giorno 1.9.2023;
- la ricorrente, risultava affetta da "*cinetosi*" come da visita specialistica presso il reparto di otorinolaringoiatria della A.O.U. "Federico II" di Napoli in data 11.9.2023;
- controparte riscontrava la diffida, con nota prot. n. 12746 del 15.9.2023 a mezzo pec al reclamo della ricorrente invocando altresì le testuali istruzioni operative in ordine alla tipologia delle disponibilità delle sedi.

Tanto premesso, la ricorrente, impugna e contesta l'illegittimo e lesivo operato adottato nei suoi confronti dall'amministrazione scolastica resistente, con l'errata assegnazione automatizzata della sede di titolarità e di servizio dal 1.9.2023 presso l'istituto scolastico "V. Telese" di Ischia (Na) su cattedra intera, tale da violare l'ordine preferenziale dell'elenco compilato in domanda, assegnando l'ultima sede prescelta con mancata attribuzione di ogni effetto di legge, giuridico ed economico, connesso e consequenziale per avere di fatto, capovolto, l'ordine della graduatoria per i seguenti

motivi

Violazione co. 1 art. 53 D.Lgs.vo n. 82/2005 e co. 1 art. 6 D.Lgs.vo n. 33/2013 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) - Sviamento da eccessiva e contraddittoria articolazione lessicale - Contraddittorietà ed illegittimo eccesso di potere



dell'amministrazione scolastica - Irragionevolezza ed arbitrarietà del modus operandi dell'amministrazione scolastica carente di riferimenti normativi - Violazione del legittimo affidamento al rispetto delle priorità connesse alle posizioni dei candidati in graduatoria - Violazione dell'imparzialità dell'azione amministrativa e della par condicio tra i candidati con ingiusta e manifesta disparità di trattamento - Violazione del principio di correttezza e di buon andamento dell'attività amministrativa art. 97 Cost. - Ampia e consolidata giurisprudenza.

--- o O o ---

L'amministrazione scolastica territoriale resistente, prima dell'attivazione della procedura automatizzata aveva reso noto in data 18 luglio 2023, anche per la classe di concorso A018, l'elenco regionale delle sedi vacanti (organico di diritto) per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2023/2024.

Dall'intestazione delle tredici colonne di cui al menzionato elenco, si leggevano le seguenti locuzioni, apposte anche con modalità “tronche” e in “acronimo”: prov.; codice scuola; denominazione scuola; gradscu; clc; denominazione classe di concorso; den. tipo posto; tipo scuola; denominazione scuola; disp. cattedre interne; disp. cattedre esterne nel comune; disp. cattedre esterne fuori dal comune; tot. disp.

In ordine alla cronologia delle operazioni disposta dall'amministrazione scolastica, prescelta per la FAS1 la provincia di Napoli, la ricorrente, alla sezione del modello di domanda denominata: ELENCO SEDI relativa alla successiva FASE2, indicava il seguente ordine di preferenza: 1. L. SC. “Calamandrei” di Napoli; 2. Liceo Artistico Statale “G. De Chirico” di Torre Annunziata (Na); 3. Antonio Esposito Ferraioli di Napoli; 4. I.S.I.S. “Paolo Colosimo” di Napoli; 5. “Vittorio Emanuele II” di Napoli; 6. I.S.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Napoli; 7. IS Grandi Serale di Sorrento (Na); 8. IS Vitruvio C/mare serale di Castellammare di Stabia (Na); 9. Liceo Statale - Giorgio Buchner di Ischia (Na); 10. I.P.S. “V. Telese” di Ischia (Na).

Alla successiva già fuorviante collocazione al modello di domanda, della sezione denominata: TIPO DISPONIBILITA', si leggevano le seguenti parziali “voci”: cattedre esterne; serale; carceraria; liceo europeo; ospedaliera; nessuna delle quali selezionate dalla ricorrente per cui risultava per tutte le predette tipologie, la voce NON DISPONIBILE.

Quale presunta assistenza alla redazione di tale sezione, si leggevano alla “guida rapida” predisposta dall'amministrazione, due comunicazioni criptiche e svianti, la prima: “Nella sezione Tipi disponibilità, è possibile indicare le disponibilità ad accettare l'incarico per cattedre esterne e/o serali e/o carcerarie e/oicei europei e/o ospedalieri; la **compilazione è**



opzionale” e la seconda: “L’elenco dei tipi disponibilità è completo di tutte le disponibilità opzionali, anche se non relative al grado di istruzione per il quale si è stati individuati. Qualora non venga indicata la disponibilità su uno o più tipi disponibilità e sulla sede fosse disponibile solo una di queste tipologie, tale sede non sarà assegnata all’aspirante. Nel caso in cui l’aspirante non venisse nominato su nessuna delle preferenze da lui espresse, il sistema procederà comunque all’assegnazione d’ufficio”.

Quanto si legge è già di per sé contraddittorio con la su menzionata nota dell’ufficio scolastico territoriale prot. n. 35001 del 21.7.2023 allorquando, ivi, si legge: “... Si rammenta, infatti, che nell’istanza di scelta della sede sarà **necessario indicare** anche la disponibilità ad insegnare su cattedre orario esterne, sedi carcerarie ecc. Qualora l’aspirante non esprima la sua disponibilità in merito, la procedura informatica assegnerà con priorità la tipologia di cattedra in base alle volontà espresse ...”.

In tale contesto, l’amministrazione riscontrava al reclamo della ricorrente con laconica nota dal seguente tenore: “Gentile candidata, l’assegnazione della S.V. all’I.P.S. “V. TELESE” di Ischia (NA) è data dalla mancata presenza di COI presso le altre sedi indicate. Dalla domanda compilata, infatti, si può evincere che la S.V. non ha dato disponibilità per le cattedre esterne. Per la sede IPIA COLOSIMO di Napoli, invece, è richiesto un titolo specifico per l’insegnamento ai non vedenti. Riteniamo pertanto giusta l’assegnazione effettuata. Distinti saluti. Ufficio VI A.T. Napoli”.

Altresì al successivo riscontro di controparte alla diffida dello scrivente legale si legge: “... L’omissione della dichiarazione di disponibilità su tipologie differenti di cattedre manifesta una precisa opzione del candidato e non rende affatto riconoscibile dall’Amministrazione l’errore commesso, né può dirsi che residuino margini di incertezza ...”.

In totale dispregio alla consolidata giurisprudenza che riconduce proprio all’Amministrazione l’onere di dimostrare, in trasparenza, la legittimità dell’attribuzione o meno delle sedi di servizio al lavoratore (cfr. Cass. Lav. n. 807/2017 in tema di trasferimenti individuali; Cass. n. 23675/2010 in tema di formazione di graduatorie per l’ipotesi di trasferimenti collettivi; Sent. n. 1101/2017 Tribunale Torre Annunziata Sez. Lav.).

--- o O o ---

SUL FUMUS BONI IURIS

Ciò premesso, l’elenco delle tipologie di cattedre che compare alla sezione: “Tipo disponibilità” di cui al modello di domanda predisposto da controparte, non è esaustivo, atteso che esso doveva riportare tutte le “voci” delle colonne indicate al su menzionato prospetto delle sedi disponibili, pertanto, nel caso che ci occupa, andava riportata anche la



“voce” CATTEDRE INTERNE con la necessità della ricorrente di esprimersi in termini diretti di accettazione o non accettazione dell’assegnazione su di esse.

La dichiarazione di disponibilità o meno della ricorrente non è stata corretta assumerla da ragionamenti deduttivi ovvero diniego/accettazione interpretati in via derivata dalla mancata pronuncia su l’opzione opposta, pertanto, essa volontà andava inequivocabilmente espressa, si ribadisce, solo ed esclusivamente in termini diretti.

Infatti, qualora la ricorrente avesse avuto la possibilità di esprimersi, optando, direttamente anche per la scelta sulla cattedra intera, si sarebbe immediatamente avveduta che le uniche due sedi erano ubicate ad Ischia, di gran lunga disagiate, così come in aderenza, **volontariamente collocate alle ultime due posizioni dell’ordine delle preferenze**, pertanto, non vi è chi non veda che l’unica ricostruzione, documentata in atti, contrasta con quanto asserito da controparte: “ ... una precisa opzione del candidato e non rende affatto riconoscibile dall’Amministrazione l’errore commesso, né può dirsi che residuino margini di incertezza ...”.

Un conflitto palese che un corretto e guidato algoritmo, avrebbe dovuto evidenziare *online* e con immediatezza avvertire la ricorrente, tramite il blocco del prosieguo delle attività, al fine di consentire di dirimere la scelta contraddittoria.

Ad ogni buon conto giammai la ricorrente avrebbe inserito nell’elenco delle preferenze, le due disagiate sedi di servizio sull’isola d’Ischia (Na) se non dal timore di eventuali interpretazioni (automatiche) erronee tali da rischiare la perdita dell’immissione in ruolo.

Inoltre, si evidenzia che il più ampio ambito, trattato, non riguarda una procedura concorsuale gestita con la somministrazione di test selettivi di logica o di ragionamento logico, che prescindono dal livello culturale del candidato e diretti ad una mera valutazione dell’elasticità mentale e della capacità di ragionamento.

Pertanto, la modalità adoperata da controparte del quesito di “*logica verbale*” somministrato con la forma dell’individuazione di termini “*contrari*” è del tutto scollegata al caso di specie.

Del medesimo tenore è la seconda su menzionata comunicazione apposta alla sezione: TIPO DISPONIBILITA’ dalla “*guida rapida*” predisposta dall’amministrazione, che sottopone il candidato ad un vero e proprio ragionamento “*criptico - verbale*”, in cui il testo fornisce un ipotetico ordinamento dei dati in base a uno o più criteri, previa necessità di comprendere e interpretare il significato.

In tale contesto, si manifesta altresì, inverosimile, accettare la prospettiva dei fatti di causa totalmente stravolta da decisioni amministrative ancorate a più riprese solo ed



esclusivamente ad anonime “*elaborazioni algoritmiche*” carenti di riferimenti a fonti regolamentari.

Infatti, mai si legge ai documenti di riferimento una reale fonte normativa ma solo la predisposizione di “*guida rapida*” per nulla illustrativa, corredata da comunicazioni del tutto carenti e svianti, a dissipare le intrinseche criticità connesse alle complesse ed articolate procedure di settore intrise di meandri che, già di per sé, denotano notevoli limiti ad essere gestite in “*presenza*”.

Inoltre, non sfugge la palese contraddittorietà alla cosiddetta “*guida rapida*” della facoltà “*opzionale*” della compilazione della sezione TIPO DISPONIBILITA’ della domanda con la nota dell’ufficio scolastico territoriale prot. n. 35001 del 21.7.2023 allorquando, ivi, si legge: “... *Si rammenta, infatti, che nell’istanza di scelta della sede sarà **necessario indicare anche la disponibilità ad insegnare su cattedre orario esterne, sedi carcerarie ecc....***”

Pertanto, la non perfetta aderenza della compilazione della domanda di assegnazione delle sedi, tra la tipologia della cattedra (esterna/interna) e l’ordine delle preferenze delle sedi, resta imputabile al palese e grave sviamento connesso all’eccessiva e contraddittoria articolazione lessicale, pertanto, ampiamente scusabile.

Il *modus operandi* di parte resistente ha determinato che alle aspiranti candidate Prof.sse Rocco Valeria e Boccia Maria, che immediatamente seguivano in graduatoria la ricorrente rispettivamente alla quarta e quinta posizione, sono state assegnate cattedre prescelte da quest’ultima e collocate in domanda in seconda posizione - Liceo Artistico “G. De Chirico” di Torre Annunziata (Na) - e in quinta posizione “V. Emanuele II” di Napoli.

Ma vi è di più, atteso che la candidata Prof.ssa Boccia Maria aveva compilato la sezione della domanda: “Tipo disponibilità” in ugual modo alla ricorrente, come da riproduzione della foto su schermo del proprio cellulare (*screenshot*) della domanda protocollata, ovvero non disponibile per tutte le cinque “*voci*” dunque anche su cattedra orario esterna, in palese contrasto con quanto ci si sforza di comprendere dalla su menzionata “*guida rapida*” della specifica sezione: “... *Qualora non venga indicata la disponibilità su uno o più tipi di disponibilità e sulla sede fosse disponibile solo una di queste tipologie, tale sede non sarà assegnata all’aspirante ...*” atteso che il Liceo Artistico “G. De Chirico” di Torre Annunziata (Na) era cattedra orario esterna (COE) e ad essa unica tipologia delle cinque menzionate.

Appare oggettiva, pertanto, la grave lesione subita dalla ricorrente, vittima di una errata decisione amministrativa, esclusivamente automatizzata, di assegnazione della sede di titolarità.



Si palesano, evidenti, le violazioni delle prerogative costituzionali della ricorrente lavoratrice, inerenti problematiche che incidono su posizioni giuridiche soggettive allorquando da un esclusivo meccanismo matematico privo di qualunque capacità: valutazionale logica, trasparente, legittimante, discrezionale, obbligo motivazionale, si pretende che possa essere percepito l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimentale.

Ciò in aderenza altresì alla violazione del codice dell'amministrazione digitale (CAD), atteso che parte resistente era tenuta a dare *“adeguata pubblicità”* alle procedure automatizzate di immissione in ruolo, per tale la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e i relativi modelli predisposti da compilare a cura dei candidati, era necessario che rispettassero : *“... i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”* (co. 1 art. 53 D.Lgs.vo n. 82/2005).

Analoghe garanzie sono previste dal co. 1 art. 6 del D.Lgs.vo n. 33/2013: *“Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità la facile accessibilità”*

Va aggiunto che tali norme sono, con tutta evidenza, delle manifestazioni dei generali principi - cui deve essere improntata l'azione della P.A. - di buona amministrazione, di trasparenza e di leale cooperazione, tutti di derivazione costituzionale (art. 97).

In tale contesto, non v'è trascurato che oltre a quanto si legge alla su menzionata *“guida rapida”* che la compilazione della sezione: *“Tipo disponibilità”* del modello di domanda predisposto da controparte è opzionale, la collocazione di essa è altresì atipica, in aderenza ai tradizionali modelli di domanda predisposti da controparte per le procedure automatizzate dei trasferimenti del personale di ruolo e il reclutamento dei precari dalle graduatorie provinciali per le supplenze.

Infatti, i modelli ministeriali di domanda per quest'ultime procedure, la diversa e prevalente rilevanza attribuita alle tipologie degli istituti scolastici e alla formazione delle cattedre (interne/esterne) rispetto all'ordine di preferenza delle sedi di servizio, è attestata dalla collocazione anticipata della sezione: *“Tipo disponibilità”* e l'ordine delle preferenze è addirittura l'ultima delle sezioni su cui il candidato è chiamato ad esprimersi.

RISARCIMENTO DEL DANNO



Si sottopone all'Ill.mo Giudice la valutazione dei danni connessi e consequenziali anche a seguito dell'applicazione del **vincolo triennale** ex art. 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 a seguito alle modifiche introdotte dal D.L. n. 44/2023, convertito in legge n. 74/2023 che così dispone: *“Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”* ovvero l’impedimento della ricorrente a proporre qualsiasi domanda di mobilità, qualora i sanitari dovessero prescrivere l’astensione prolungata dal servizio per motivi di salute.

Nel contempo, si producono sin d’ora la documentazione relativa agli esborsi economici sostenuti, allo stato, per raggiungere la sede di servizio con riserva di ulteriore deposito di documentazione successiva giustificativa delle spese.

SUL PERICULUM IN MORA

Nella fattispecie *de qua* ricorrono i presupposti per invocare la domanda cautelare essendo evidente il *fumus boni juris* che emerge dai motivi di ricorso e altresì il *periculum in mora* appare *in re ipsa* per il tempo necessario a giungere ad una decisione nel merito.

Il diritto vantato dalla ricorrente, infatti, non si presta ad un risarcimento a posteriori con la sentenza, qualora idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, nel caso di specie, infatti, si rappresenta come la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e interessi funzionalmente connessi al diritto stesso e nel contempo la lesione implica un’irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.

Ciò premesso, si prospettano, in tale conteso, la natura del pregiudizio e le ragioni della sua gravità e irreparabilità sorte successivamente alla compilazione della domanda della ricorrente di espressione delle preferenze delle sedi del 18.7.2023 atteso che la ricorrente non aveva mai intrapreso spostamenti con mezzi aereo navali.

Infatti, il sanitario specialista otorinolaringoiatra ospedaliero Dott. Mariano Cimmino visitava la Prof.ssa Prisco in data 11.9.2023 e certificava che: *“Visitata in data odierna, in quanto presenta una patologia clinica denominata “CINETOSI” che non le consente di intraprendere qualsiasi viaggio con mezzi di locomozione quali aerei, navi e quant’altro in quanto tale condizione clinica innesca una combinazione di sintomi quando il soggetto è in movimento. La paziente difatti, quando si trova nelle condizioni descritte manifesta: nausea, vomito, emicranie, crisi lipotimiche, forti dolenzie a livello dell’addome superiore ed un forte senso di malessere associato a vertigini, pallore e sudorazione fredda. Clinicamente questa patologia deriva da un disturbo legato all’apparato vestibolare. Vista la condizione*



clinico/patologica della paziente si consiglia di non intraprendere viaggi o spostamenti che le potrebbero causare il manifestarsi della patologia che in questo caso passa da cronica ad acuta. In caso di necessità assumere: Xamamina 50 mg mezz'ora prima di intraprendere il viaggio; Stugeron 75 mg/ml 10gtt ogni otto ore. N.B. si precisa che l'utilizzo di questi farmaci va fatta con moderazione. Restare sotto controllo medico eseguendo periodicamente audiometria e valutazione clinica. Si rilascia per fini medico legali."

Orbene al fine di evitare che la patologia possa acuirsi, con relative crisi e accentuazione dei disturbi ad essa connessi e derivanti, oltre al ricorso alla somministrazione di robusti farmaci particolarmente tossici, viene espressamente sconsigliato di viaggiare con mezzi di locomozione quali navi o aerei, nel caso che ci occupa, la Prof.ssa Prisco risulta altamente esposta atteso che la sede di servizio assegnataLe ad Ischia può essere raggiunta solo ed esclusivamente via mare o aerea, per tale è sottoposta a stretto monitoraggio con accertamenti diagnostici.

Senza tralasciare, che qualora i sanitari dovessero prescrivere l'astensione più o meno prolungata dal servizio per motivi di salute, la ricorrente, in aderenza all'informativa ricevuta dall'istituto scolastico, andrebbe incontro al grave pericolo di non poter assolvere ai 100 giorni minimo di servizio dei quali 67 di attività didattica oltre a tutte le attività formative occorrenti per il superamento del periodo annuale di prova con la relativa conferma in ruolo.

Ciò posto, sussiste il requisito del *periculum in mora* risultando dagli atti l'esistenza di un pericolo concreto di pregiudizio grave alla salute, come tale non suscettibile di riparazione a posteriori, atteso che risulta altamente pregiudizievole alla ricorrente, raggiungere con l'attraversamento navale la sede dell'istituto scolastico "V. Telese" di Ischia (Na) che mai avrebbe inclusa tra le preferenze di sedi qualora fosse stata a conoscenza di patire della patologia della Cinetosi.

Pertanto, la diversa percorrenza su terra ferma per la ricorrente di raggiungere il posto di lavoro, permetterebbe anche la vitale salvaguardia del corretto protocollo di somministrazione e di sostenibilità delle cure.

In tale contesto, la ricorrente venendo incontro anche alle doverose esigenze familiari, chiedeva tempestivamente la trasformazione dell'orario di lavoro in regime *part-time*, distribuito da calendario settimanale di lezione su tre giorni, per attenuare l'ulteriore accresciuto disagio connesso al pendolarismo, quale madre di due bambini in tenera età, quattro e sette anni, residenti ad Ottaviano (Na), attesa la lontananza dalla città di Napoli, luogo di imbarco più vicino dei mezzi di trasporto per Ischia (Na).



Appaiono palesi le ripercussioni di inevitabili danni esistenziali, in particolare, con lesione del diritto personale alla genitorialità e al rapporto coniugale, lo stravolgimento dell'abituale e serena conduzione e crescita familiare, comunque, più in generale, l'assolvimento degli obblighi familiari.

Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di lesione alla salute e di diritti di natura personalistica proprio sotto il profilo delle relazioni familiari e della salute.

Si rende necessario, pertanto, la proposizione dell'odierna istanza cautelare incidentale al fine di disporre la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, pertanto, la Prof.ssa Giuseppina Maria Rosaria Prisco in considerazione di quanto fin qui illustrato e ritenuto, così come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO

all'Ill.mo Giudice adito affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione Voglia accogliere le seguenti conclusioni, previo, occorrendo, accertamento della nullità e/o illegittimità con disapplicazione e/o annullamento, degli atti e della normativa contrastante:

IN VIA CAUTELARE

verificata la sussistenza della verosimiglianza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora* descritti in atti:

- accertare e dichiarare l'illegittima assegnazione automatizzata, alla ricorrente Prof.ssa Giuseppina Maria Rosaria Prisco, della titolarità della sede di servizio di immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 quale docente sulla classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane, presso l'istituto scolastico "V. Telese" di Ischia (Na), con attribuzione di ogni effetto di legge, giuridico ed economico, connesso e consequenziale,

- per l'effetto, ordinare a parte resistente, l'assegnazione alla ricorrente Prof.ssa Giuseppina Maria Rosaria Prisco, della titolarità della sede di servizio di immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 quale docente sulla classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane, presso una delle sedi prescelte nella provincia di Napoli, anche su cattedre esterne, collocate in posizione più favorevole all'ordine di preferenza espresso alla domanda di immissione in ruolo e su ulteriori sedi vacanti resesi disponibili, con attribuzione di ogni effetto di legge, giuridico ed economico, connesso e consequenziale;



- inibire ogni comportamento opposto nonchè adottare ogni statuizione necessaria ed opportuna alla tutela dei diritti dedotti in giudizio.

NEL MERITO

- accertare e dichiarare l'illegittima assegnazione automatizzata, alla ricorrente Prof.ssa Giuseppina Maria Rosaria Prisco, della titolarità della sede di servizio di immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 quale docente sulla classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane, presso l'istituto scolastico "V. Telese" di Ischia (Na), con attribuzione di ogni effetto di legge, giuridico ed economico, connesso e consequenziale;

- per l'effetto, ordinare a parte resistente, l'assegnazione alla ricorrente Prof.ssa Giuseppina Maria Rosaria Prisco, della titolarità della sede di servizio di immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 quale docente sulla classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane, presso una delle sedi prescelte nella provincia di Napoli, anche su cattedre esterne, collocate in posizione più favorevole all'ordine di preferenza espresso alla domanda di immissione in ruolo e su ulteriori sedi vacanti resesi disponibili, con attribuzione di ogni effetto di legge, giuridico ed economico, connesso e consequenziale;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa per i danni alla salute e al diritto di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e la salute, oltre al rimborso delle spese, allo, stato pari ad € 275,00;

- inibire ogni comportamento opposto nonchè adottare ogni statuizione necessaria ed opportuna alla tutela dei diritti dedotti in giudizio;

- vittoria di spese, comprensive del rimborso del contributo unificato, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione.

In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Giudice, valuti l'opportunità di ordinare a parte resistente la produzione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di ogni eventuale atto e/o documento utile alla tutela interinale dei diritti lesi.

Si allegano e si offrono in comunicazione, con deposito in cancelleria e indice descritto a foliaro, la seguente documentazione in copia:

1. decreto prot. n. 2334 del 3.2.2020 graduatoria regionale Campania cdc A018;
2. decreto prot. n. 34800 del 20.7.2023 del DG dell'USR Campania;
3. nota prot. n. 9681 del 26.7.2023 dell'amministrazione scolastica territoriale e prospetto dotazione organica Liceo Arzano (Na) a.s. 2023/2024;
4. decreto ministeriale prot. n. 138 del 13.7.2023;
5. avviso prot. n. 9350 del 17.7.2023 - Fase 1 - dell'ufficio scolastico territoriale;



6. domanda della ricorrente di espressione della provincia;
7. avviso prot. n. 35001 del 21.7.2023 - Fase 2 - dell'ufficio scolastico territoriale;
8. domanda della ricorrente espressione sedi;
9. decreto prot. n. 9893 del 26.7.2023 dell'ufficio scolastico territoriale;
10. mail avvisi di controparte;
11. reclamo della ricorrente e riscontro amministrazione;
12. istanza *part - time* della ricorrente del 9.8.2023;
13. nota dell'amministrazione prot. n. 11117 del 21.8.2023;
14. atto di diffida del 28.8.2023;
15. nota prot. n. 11285 del 1.9.2023 scuola "V. Telese" della presa di servizio;
16. decreto dell'amministrazione prot. n. 12613/2023 di autorizzazione *part-time*;
17. contratto con prot. n. 11286 del giorno 1.9.2023;
18. certificato medico ospedaliero prot. n. 587/2023 del 11.9.2023;
19. riscontro dell'amministrazione alla diffida;
20. stralcio elenco disponibilità sedi per immissione in ruolo a.s. 2023/2024;
21. *screenshot* della sezione "Tipo disponibilità" della domanda protocollata di altra candidata (Prof.ssa Maria Boccia);
22. stralcio "*guida rapida*" ministeriale *on line* espressione preferenze sedi: Tipi di disponibilità;
23. documentazione di giustificativi spese;
24. informativa dell'istituto scolastico "V. Telese" di Ischia (Na).

Salvezze illimitate

Napoli 3 ottobre 2023

Avv. Roberto Scognamiglio

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 della legge n. 488/99 e 33 della legge n. 388/2000 e ss. modif. e integr. si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile, pertanto, il contributo unificato da pagare è pari ad € 259,00.



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto difensore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente in virtù di procura su foglio separato al soprascritto ricorso

premesso che

- il ricorso ha per oggetto l'illegittima assegnazione automatizzata alla ricorrente, della titolarità della sede di servizio di immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 quale docente sulla classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze Umane), presso l'istituto professionale di stato I.P.S. "V. Telese" di Ischia (Na);

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro interessati ovvero coloro che hanno avuto assegnata per l'a.s. 2023/2024 la sede di immissione in ruolo sulla classe di concorso A018 o possibili altre sedi vacanti di titolare resesi successivamente disponibili ed assegnate anche al personale precario

rilevato che

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe estremamente complessa dato l'imprecisabile numero di destinatari, in gran parte non identificabili nonché per il recupero dei rispettivi recapiti

considerato che

- la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute della decisione della IV Sez. del CdS n. 106/1990;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- il Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

- il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte

rilevato infine che

- tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.



Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

fa istanza

- affinché l'Ill.mo Giudice valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

voglia autorizzare

la notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;

- quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Napoli 3 ottobre 2023

Avv. Roberto Scognamiglio

